

Del. n. 110/2017/PAR



*Corte dei Conti*

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

<b>Roberto TABBITA</b>	presidente
<b>Nicola BONTEMPO</b>	consigliere
<b>Mauro NORI</b>	consigliere, relatore

nell'adunanza del 4 aprile 2017,

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO il relatore, Cons. Mauro Nori;

## FATTO

Con nota del 23 febbraio 2017, prot. 4080\_2017-02-24, inoltrata a mezzo posta certificata, il Consiglio delle Autonomie Locali inoltrava alla Sezione richiesta di parere avanzata dal comune di Montecatini, avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ed in particolare se l'applicazione della prima parte della norma – che al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa consente agli enti locali l'acquisto di immobili quando ne sia comprovata l'indispensabilità ed indilazionabilità – possa essere esclusa nelle seguenti ipotesi :

- A) Allorquando l'acquisto dell'immobile venga effettuato con contributi di terzi – ad esempio con risorse del Cipe – costituendo pertanto l'acquisto un'operazione finanziariamente neutra.
- B) Allorquando l'acquisto dell'immobile venga effettuato in attuazione di un più ampio progetto teso alla valorizzazione dell'economia turistica e dello sviluppo del territorio e sia finanziato con risorse aggiuntive, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, che già l'art. 12, comma 1-sexies decreto-legge n. 98/2011 escludeva dal divieto di acquisto di immobili per l'anno 2013 di cui al comma 1-quater, in quanto operazioni di acquisto previste in attuazione di piani *“realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale.....in conformità al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88”*.

## DIRITTO

In via preliminare occorre verificare i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza alla materia della contabilità pubblica e la generalità ed astrattezza del quesito.

Nel caso in esame, il parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto inoltrato dal legale rappresentate dell'ente, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Sul piano dell'ammissibilità oggettiva, la richiesta di parere è ammissibile.

La Corte dei Conti, infatti, nel suo esercizio di controllo collaborativo e secondo il disposto dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di *“contabilità pubblica”*.

Le Sezioni Riunite, con la deliberazione n. 54 del 17.11.2010, condividendo l'orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la Deliberazione n. 5 del 17.02.2006, hanno definito che la nozione di *"contabilità pubblica"* come strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Per consolidato orientamento di questa sezione e più in generale delle sezioni regionali di controllo, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei Conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati, non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità, e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte sotto altri profili.

Nel merito la richiesta di parere è inammissibile in quanto attiene a specifiche vicende gestionali.

Peraltro, per ciò che riguarda la fattispecie generale di cui al punto sub A), questa Sezione si è già espressa con la deliberazione n. 3/2015, dai cui criteri non ritiene di doversi discostare.

Al riguardo, infatti, nella citata deliberazione la Sezione e le Sezioni riunite (delibera in sede nomofilattica n. 7/2011) *"hanno più volte espresso il principio in base al quale le disposizioni di legge che impongono limitazioni alla spesa degli enti locali non si applicano alle spese degli enti che non siano finanziate a carico dei loro bilanci, ma che siano interamente a carico, ad esempio, di fondi comunitari o, [...] di privati"*.

Pertanto, sulla base dei criteri esposti nella citata delibera, l'Amministrazione potrà, e, dovrà valutare se la fattispecie concreta rientri o meno nell'ambito di applicazione del divieto di cui al citato art. 12, comma 1-ter ed in caso negativo, verificare, l'eventuale ricorrenza delle condizioni esonerative di cui alla medesima disposizione.

Inoltre, per quanto concerne il punto di cui alla lettera B) della presente richiesta di parere, si precisa che alla luce della inequivoca interpretazione della disposizione in oggetto che limita l'efficacia delle ulteriori deroghe di cui all'art. 12, comma 1-quater e comma 1-sexies, all'esercizio 2013, non residuano margini per la richiesta interpretazione estensiva.


\* \* \*

Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal comune di Montecatini, trasmessa dal Consiglio delle autonomie con nota del 23 febbraio 2017, prot. 4080\_2017-02-24 ed inoltrata a mezzo posta certificata.


Copia della presente deliberazione è trasmessa Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Montecatini ed al Presidente del relativo Consiglio.

Firenze, - 4 APR. 2017

L'estensore  
Mauro Nori




Il presidente  
Roberto Tabbita



Depositata in Segreteria il - 4 APR. 2017.

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

 Claudio Felli

